

Allegato 1



AZIENDA SPECIALE PER OPPORTUNITA' & MERCATI
della CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO

REGOLAMENTO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DI LUSIA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
E ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 1

Istituzioni e scopi

Allo scopo di tutelare ed incrementare la produzione ortofrutticola della zona di Lusia e di quelle limitrofe, è istituito, in Lusia - Via Provvidenza n. 23 una struttura di conferimento e vendita dei prodotti ortofrutticoli, sotto la denominazione di "MERCATO ALL'INGROSSO DI LUSIA".

ART. 2

Proprietà e gestione

Il Mercato all'ingrosso di Lusia è di proprietà della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia e Rovigo, ed è gestito dall'Azienda Speciale per il Mercato di Lusia, ai sensi dell'art. 32, n. 4, del T.U. approvato col R.D. 20 Settembre 1934, n. 2011 e ai sensi della Legge n. 125 del 25/3/1959 (G.U. n. 87 del 11/4/59) e della Legge regionale del Veneto del 30/3/1979 n. 20 (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 16 del 2/4/1979).

ART. 3

Organi

Organi del Mercato sono: la Direzione e la Commissione di Mercato tecnico-consultiva.

ART. 4

Direzione

Al Mercato è preposto un Coordinatore Tecnico, che è responsabile verso l'Azienda Speciale del funzionamento del Mercato stesso.

L'incarico di Coordinatore Tecnico è conferito dall'Azienda Speciale con apposito provvedimento.

Il Coordinatore Tecnico del Mercato ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

- a) Cura la disciplina del personale alle sue dipendenze;
- b) Sorveglia su tutti i servizi del Mercato e risponde della regolarità delle operazioni che si svolgono nel Mercato;
- c) Accerta il possesso dei requisiti degli operatori economici nel Mercato;
- d) Su richiesta scritta dei Concessionari può sospendere dagli acquisti i clienti morosi;
- e) Autorizza, ove lo ritenga, operazioni fuori orario;

- f) Si adopera per redimere amichevolmente le vertenze tra gli operatori del Mercato;
- g) Applica le sanzioni attribuite alla sua facoltà dal presente Regolamento;
- h) Accerta l'andamento dei mercati ortofrutticoli e ne tiene informati gli operatori del Mercato, mediante riviste del settore, con l'esposizione di listini prezzi tramite l'invio di e-mail e le segnalazioni di siti internet di particolare interesse;
- i) Cura le rilevazioni statistiche e redige, almeno una volta all'anno, una relazione sull'andamento operativo del Mercato, che rimette al Presidente dell'Azienda Speciale;
- j) Adotta ogni provvedimento che egli ritenga urgente nell'interesse del Mercato, ne riferisce al Presidente o al Direttore dell'Azienda e in caso di necessità, alla prima riunione della Commissione di Mercato.

ART. 5

Commissione tecnico-consultiva

Composizione

La Commissione tecnico-consultiva è così composta:

- a) Dal Presidente dell'Azienda che la presiede, dal Direttore dell'Azienda;
- b) Da un rappresentante dei produttori ortofrutticoli per singola Ditta Concessionaria o Cooperativa agricola;
- c) Da un rappresentante dei concessionari;
- d) Da due rappresentanti dei grossisti acquirenti;
- e) Da un rappresentante degli operatori che provvedono alla conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- f) Da un rappresentante della Cooperativa Facchini che opera all'interno del Mercato.

Alla nomina della Commissione provvede il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda sentite, le rispettive associazioni di categoria.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Coordinatore Tecnico del Mercato.

ART. 6

Commissione tecnica

Pareri – Funzionamento

La Commissione di cui all'articolo precedente è organo consultivo dell'Azienda Speciale per quanto concerne:

- a) La vigilanza sull'attività economica che si svolge nel Mercato;
- b) L'ordinamento dei servizi;
- c) La determinazione dei posteggi;

- d) La fissazione delle tariffe;
 - e) La fissazione dei requisiti qualitativi dei prodotti;
 - f) Proposte di miglioramenti delle attrezzature, dei servizi e del Regolamento del Mercato;
 - g) Risoluzione di controversie per le quali l'Azienda, risultandone investita, ritenga di poterla interpellare;
 - h) Quant'altro sia ritenuto utile dall'Azienda stessa per il miglior funzionamento del Mercato.
- La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente dell'Azienda ~~Speciale~~ ogni qualvolta lo ritenga utile.

Essa delibera a maggioranza assoluta.

Le deliberazioni non sono vincolanti.

Ai componenti la Commissione spetta, qualora previsto, un gettone di presenza stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

Servizi del Mercato

Il Mercato provvede, ai seguenti servizi:

- 1) Vigilanza annonaria e sanitaria (salvo per quanto di competenza dell'Autorità comunale di Lusia o dell'USSL di competenza per disposizioni di legge);
- 2) Pesa pubblica;
- 3) Parcheggio mezzi di trasporto;
- 4) Raccolta e comunicazioni di notizie di interesse degli operatori;
- 5) Servizio di bar e ristoro;
- 6) Ordine pubblico;
- 7) Ogni altro servizio che l'Azienda ritenga utile effettuare o far effettuare, sotto la propria vigilanza, nell'interesse del Mercato stesso.

Nella sala degli operatori, posta nell'edificio degli Uffici, dovranno essere affisse, a cura del Coordinatore Tecnico del Mercato: la tabella dei prezzi dei prodotti trattati nel Mercato e le tariffe dei vari servizi che vengono prestati all'interno del Mercato.

ART. 8

Responsabilità

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore del Mercato non assume responsabilità, di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori od ai frequentatori del Mercato.

Gli operatori o i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente gestore.

TITOLO II

PERSONALE AMMESSO NEL MERCATO

ART. 9

Operatori

Nel Mercato sono ammessi alla vendita:

- a) I produttori;
- b) I rappresentanti di Consorzi e Cooperative di produttori: Organizzazioni di Produttori (OP), Associazioni di Organizzazione dei Produttori (AOP);
- c) I concessionari;
- d) Società o singole ditte che ne abbiano i requisiti.

Alle suddette persone sono assegnati appositi posteggi con le norme stabilite nel presente Regolamento e nei limiti della disponibilità.

Sono ammessi all'acquisto delle derrate:

- a) I commercianti all'ingrosso;
- b) Gli industriali che provvedono alla conservazione e trasformazione dei prodotti;
- c) I commercianti dettaglianti ed ambulanti;
- d) I rappresentanti qualificati di comunità e convivenze di Cooperative di consumo, ed i gestori di alberghi, di ristoranti ed i mediatori;
- e) Le organizzazioni dei produttori, le associazioni delle organizzazioni dei produttori, i consorzi e le cooperative
- f) Tutti gli operatori professionali aventi titolo.

ART. 10

Accertamento dei requisiti degli operatori

Il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi ad operare nel Mercato ai sensi del precedente art. 9 va accertato dal Coordinatore Tecnico del Mercato medesimo con gli ordinari mezzi di prova.

Alle persone ammesse ad operare abitualmente nel Mercato, il Coordinatore rilascia una tessera di ingresso annuale.

Il Coordinatore può essere delegato dagli operatori (Concessionari) o collaborare con essi, nel monitoraggio dei pagamenti ed attivarsi, qualora vi sia una richiesta scritta, per sospendere dagli acquisti i clienti morosi o non rispettosi dei termini di pagamento.

ART. 11

Cauzione

I concessionari sono tenuti a versare una cauzione infruttifera o presentare una fidejussione bancaria/assicurativa a garanzia del pagamento delle concessioni e di eventuali danni rilevati al momento del rilascio dei locali.

ART. 12

Disciplina degli operatori

E' consentita la vendita, la movimentazione e lo stoccaggio dei prodotti agroalimentari freschi e trasformati ad eccezione delle carni fresche e sfuse.

ART. 13

Adempimenti richiesti ai Concessionari

I Concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- a) Collaborare con la Direzione del Mercato affinché i prodotti risultino di giusto grado di sviluppo e maturazione, esenti da gravi difetti, da materie estranee e non artificiosamente inumiditi e che il prodotto visibile corrisponda esattamente a quello sottostante;
- b) Versare integralmente nei termini stabiliti al produttore committente, le somme dovute gli in base alle vendite e ai prezzi realizzati;
- c) Sistemare i prodotti non imballati in modo che non siano appoggiati direttamente sul pavimento del posteggio;
- d) Segnalare alla Direzione, alla chiusura del mercato, le derrate destinate alla distruzione, indicando le quantità, la qualità ed il cognome e nome del produttore, servendosi degli appositi modelli messi a disposizione gratuitamente dal Mercato. La segnalazione deve essere fatta anche quando il produttore interessato ritiri direttamente tali merci;
- e) Segnalare giornalmente alla Direzione i prezzi relativi alle vendite effettuate e i quantitativi utilizzando i sistemi indicati dalla Direzione;
- f) Curare l'ordine e la pulizia dei posteggi ivi comprese le zone retrostanti ai magazzini.

I Concessionari, ammessi ad operare nel Mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni. Inoltre devono presentare ai loro committenti regolare conto vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve risultare:

- 1) La natura del prodotto e il numero dei colli;
- 2) Il prezzo di vendita;
- 3) Il peso lordo o netto di ciascuna partita o collo venduto;
- 4) Il netto ricavo da accreditare al committente.

I Concessionari devono tenere a disposizione della Direzione del Mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti.

TITOLO III

POSTEGGI - ESPOSIZIONE E CUSTODIA DELLE DERRATE

ART. 14

Tipo e concessione dei posteggi

Il Mercato è costituito da posteggi coperti, ubicati negli appositi edifici con retrostanti uffici e magazzini.

I posteggi possono essere concessi in uso per periodi non inferiori a sei mesi e fino a 7 anni con possibilità di proroga per lo stesso periodo. L'assegnazione è fatta dall'Azienda a suo insindacabile giudizio.

Le concessioni dei posteggi sono strettamente personali, salvo diritto agli eredi legittimi, se in possesso dei requisiti di idoneità, di continuare la concessione in essere fino alla scadenza del contratto. I corrispettivi per la concessione dei locali vengono determinati dall'Azienda. Essi dovranno essere pagati anticipatamente, salvo diversa pattuizione.

ART. 15

Gestione dei posteggi

I titolari delle concessioni sono tenuti alla gestione diretta e personale del posteggio, salvo casi di comprovata forza maggiore nei quali può essere loro consentita, per un periodo massimo di sei mesi, e su parere favorevole della Commissione tecnica, di farsi sostituire da persona riconosciuta idonea.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona in carica, salva la voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.

I Concessionari dovranno eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio. Gli atti che non potessero essere notificati al detto domicilio verranno notificati presso la Direzione.

I Concessionari sono responsabili della buona conservazione degli impianti e dell'illuminazione dei locali.

ART. 16

Disciplina dei posteggi

Ogni Concessionario deve indicare chiaramente, con leggenda da porsi sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome e cognome, conformemente all'atto della concessione, nonché il nome o società eventualmente rappresentata.

Durante le ore di chiusura del Mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi e magazzini, salvo speciale permesso rilasciato dal Coordinatore Tecnico, che impartirà le disposizioni del caso. I posteggi non possono essere occupati se non con derrate ed oggetti inerenti alla vendita. I produttori e i concessionari provvedono alla custodia e conservazione dei prodotti con mezzi ravvisati più idonei, non assumendo l'Amministrazione alcuna responsabilità per mancanze, manomissioni e deperimenti.

ART. 17

Termine della concessione

Le assegnazioni dei posteggi terminano:

- a) Per risoluzione consensuale del contratto di concessione d'uso;
- b) Per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- c) Per scioglimento della società assegnataria.

ART. 18

Revoca delle assegnazioni

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

- 1) Cessione totale o parziale del posteggio a terzi, oppure modifica della sua intestazione;
- 2) Perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel Mercato;
- 3) Inattività completa del posteggio per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno;
- 4) Gravi scorrettezze commerciali;

- 5) Gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato;
- 6) Accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento dei corrispettivi stabiliti per l'uso del posteggio.

La revoca è dichiarata dall'Azienda, sentita ove del caso, la Commissione tecnica, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

ART. 19

Riconsegna del posteggio

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi devono essere riconsegnati all'Azienda liberi da persone e cose, entro i trenta giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. Qualora sopraggiungano obiettive e comprovate difficoltà per il rilascio dei locali, possono essere presi accordi con il Coordinatore Tecnico per una ragionevole dilazione del termine di trenta giorni.

Superati i termini previsti o concordati si procede allo sgombero, a cura della Direzione del Mercato ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

ART. 20

Esposizione e visita delle derrate

Le derrate devono essere esposte e sistemate in modo che le ispezioni e le visite possano avvenire con facilità e rapidità. Su ogni partita, a cura del concessionario, dovrà essere posto chiaramente l'indicazione del nome e cognome del conferente.

E' fatto obbligo al venditore di consentire al compratore la visita delle derrate, a condizione che siano usati i riguardi dovuti in relazione alla quantità e al confezionamento delle derrate stesse.

ART. 21

Classificazione ed imballaggio dei prodotti ortofrutticoli

Dovranno essere applicate le norme prescritte dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Gli imballaggi dovranno essere idonei nel rispetto delle normative vigenti, devono portare l'etichetta prevista che identifica il produttore e/o il confezionatore, non devono avere marchi od etichette di altre aziende, diverse da quelle del produttore o del confezionatore.

TITOLO IV DELLE VENDITE

ART. 22

Calendario ed orario delle operazioni

Il calendario e l'orario del Mercato sono fissati dall'Azienda.

E' consentito al Coordinatore Tecnico, in presenza di situazioni e circostanze particolari e contingenti, di ritardare o anticipare il calendario e l'orario di apertura e chiusura del Mercato sentiti anche i Concessionari.

ART. 23

Minimi quantitativi

La Direzione è competente a determinare le quantità minime di merci che devono formare oggetto di ciascuna contrattazione.

ART. 24

Forme di vendita - Diritti di commissione

Le vendite vengono effettuate mediante trattativa privata.

Al concessionario compete un diritto di commissione sulle vendite effettuate.

La misura del diritto di commissione, comprensivo di tutte le spese sostenute dal concessionario per concludere la vendita, può essere variata.

ART. 25

Modalità di contrattazioni – Reclami

Le contrattazioni devono essere eseguite in Euro, ed i quantitativi delle merci devono essere sempre espressi in unità del sistema metrico decimale.

Sono tuttavia ammesse le vendite a numero, a collo, a mazzo. In tal caso i vari pezzi o mazzi componenti una stessa partita devono essere omogenei per peso e quantità.

Le derrate collocate in ciascun collo o più colli, componenti un'unica partita, devono essere della stessa quantità e calibro.

Il produttore che in un collo di derrate copre con merce buona altra di qualità inferiore o diversa, è soggetto alle sanzioni previste dal successivo art. 33, salvo che il fatto non rivesta la figura del più grave reato di frode, nel qual caso il colpevole verrà allontanato dal Mercato e denunciato all'Autorità giudiziaria.

I reclami degli acquirenti circa la qualità della merce devono essere prodotti immediatamente ed, in ogni caso, prima che la merce sia stata caricata totalmente sul

mezzo dell'acquirente. I reclami, comunque, non saranno accettati dopo l'uscita della merce stessa dal Mercato.

ART. 26

Vendite effettuate dai produttori

I produttori possono procedere alle contrattazioni purché il concessionario incaricato delle vendite, oltreché esserne a conoscenza, percepisca la normale provvigione.

Nel caso di Enti o Società, la vendita deve essere effettuata a mezzo di persone chiaramente e stabilmente indicate nella licenza ed accettate dalla Commissione.

ART. 27

Obblighi dei venditori

E' obbligo del venditore di contrattare le merci esposte per la vendita con qualsiasi compratore. Non possono essere imposte condizioni di vendita diverse da quelle affermatesi per consuetudine, o stabilite nel presente Regolamento o fissate dall'Azienda.

E', in ogni caso, tassativamente vietato imporre, unitamente ai prodotti richiesti dal compratore, l'acquisto di derrate non desiderate.

Non possono essere asportate dal mercato le derrate poste in vendita, fino a che non sia avvenuta la precisa determinazione del prezzo.

ART. 28

Controllo sulla commerciabilità delle derrate

Le visite di controllo sulla commerciabilità delle derrate vengono effettuate da tecnici agricoli esperti in materia per i requisiti mercantili.

Se in condizioni non rispondenti ai requisiti mercantili i tecnici esperti contesteranno, all'inadempiente, l'infrazione commessa mediante rilascio del verbale di contestazione e potranno escludere le partite di prodotti non conformi alle disposizioni di legge sulle norme di qualità. Copia dei suddetti verbali dovranno essere trasmesse immediatamente al Coordinatore Tecnico del Mercato per i relativi provvedimenti.

Il Coordinatore Tecnico del Mercato esplicherà le mansioni di Segretario della Commissione di Controllo.

ART. 29

Introiti

Oltre ai proventi dei corrispettivi per l'uso dei posteggi il Mercato introita:

- a) I rimborsi di particolari spese previste dall'art. 7;
- b) I corrispettivi per la concessione in uso di locali non adibiti a vendita dei prodotti ortofrutticoli.

TITOLO V

SERVIZI VARI ED ORDINE INTERNO

ART. 30

Facchinaggio

All'interno del Mercato i servizi di facchinaggio sono disimpegnati da una Cooperativa Facchini regolarmente costituita che sarà amministrativamente autonoma e dipendente solo disciplinarmente dalla Direzione del Mercato.

I rapporti tra i fruitori del servizio di facchinaggio e la Cooperativa facchini e le relative tariffe sono regolati da apposita convenzione stipulata tra le parti. L'Azienda Mercati ne fa da garante dell'applicazione.

Le tariffe saranno adeguate ogni anno sulla base dell'indice ISTAT.

L'Azienda, sentiti anche i Concessionari, si riserva comunque la facoltà di avvalersi dell'opera di facchini liberi, in possesso di certificato previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

I facchini sono pagati per i servizi effettivamente svolti.

ART. 31

Disciplina e ordine interno

E' vietato sia nel Mercato sia nelle sue dipendenze:

- a) Ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) Attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- c) Gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
- d) Introdurre cani;
- e) Sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'Ente beneficiario;
- f) Tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e delle contrattazioni.

ART. 32

Derrate destinate alla distruzione

Il trasporto delle derrate guaste, deteriorate o comunque non commerciabili, e perciò destinate ad essere distrutte, deve essere effettuato giornalmente a cura del detentore e a spese del proprietario.

TITOLO VI

SANZIONI

ART. 33

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, agli operatori nel Mercato possono essere inflitte, secondo la gravità delle infrazioni, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Avvertimento (verbale);
 - b) Ammenda;
 - c) Diffida (scritta);
 - d) Sospensione dall'attività;
 - e) Revoca dell'assegnazione del posteggio o ritiro della tessera di operatore del Mercato;
- I provvedimenti di cui alla lettera a), b) e c) sono di competenza del Coordinatore Tecnico del Mercato, mentre quelli relativi ai punti d) ed e) saranno presi dall'Azienda Speciale.
- I provvedimenti previsti dalla lettera c) dovranno essere comunicati per conoscenza, dal Coordinatore Tecnico del Mercato, al Presidente e/o al Direttore dell'Azienda.
- Per l'adozione delle sanzioni previste dalle lettere d) ed e) il Coordinatore Tecnico è tenuto all'immediata contestazione dell'infrazione con lettera raccomandata o PEC e alla contemporanea trasmissione di copia di questa al Presidente e/o Direttore dell'Azienda.
- Il Coordinatore Tecnico del Mercato è, altresì, autorizzato alla riscossione delle oblazioni per recupero dei diritti evasi.

ART. 34

Avvertimento

Si fa luogo all'avvertimento per lievi infrazioni alle norme del presente Regolamento art.13, punti e) e f); art. 31 paragrafi b) e c).

ART. 35

Ammenda

In caso di recidiva delle infrazioni alle norme contenute negli artt. 12; 13 comma d); 20 comma II; 21; e 32; il Coordinatore Tecnico, previa contestazione dell'infrazione stessa, applicherà, l'ammenda secondo la tabella allegata al presente Regolamento.

ART. 36

Diffida

Si dà luogo alla diffida per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, per recidiva nei fatti previsti dal precedente art. 35.

ART. 37

Sospensione

L'esclusione temporanea dal Mercato viene inflitta:

- a) Per recidiva nei fatti che diedero luogo all'avvertimento;
- b) Per alterazioni delle indicazioni relative ai pesi, e per qualsiasi indicazione non rispondente alla verità nelle registrazioni previste dal presente Regolamento;
- c) Per mancato pagamento dei diritti spettanti al Mercato;
- d) Per tentata od avvenuta vendita di derrate guaste, avariate o contenenti residui di prodotti antiparassitari superiori a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge in materia;
- e) Per rifiuto di mostrare i registri o altri documenti alla Direzione del Mercato, limitatamente agli adempimenti richiesti dal presente Regolamento;
- f) Per atti che, direttamente o indirettamente, abbiano per effetto di produrre violazioni alle norme regolamentari o, comunque, di turbare il funzionamento del Mercato.
- g) Per mancato pagamento dei servizi e prodotti acquistati su segnalazione degli operatori e dopo un'azione preventiva della direzione.

ART. 38

Espulsioni

Si fa luogo all'espulsione nei seguenti casi:

- a) Persistente recidiva nella infrazione o incitamento a commettere le infrazioni stesse;
- b) Sottrazioni di derrate alla vendita;
- c) Colposo deperimento di derrate;
- d) Condanna per qualsiasi reato infamante passato in giudicato;
- e) Mancato reintegro della cauzione a norma dell'art. 11 del presente Regolamento;
- f) Cessione, anche temporanea, del posto di vendita a terzi;

g) Atti che rechino grave turbamento al regolare andamento del Mercato.

ART. 39

Effetti delle sanzioni

Ricorsi

Le persone espulse dal Mercato non possono entrarvi o svolgere attività, anche per interposta persona.

Quelle sospese dall'attività non possono entrare nel Mercato durante il periodo della sospensione, ne farsi rappresentare da terzi.

E' vietato ai concessionari, sotto pena di sospensione, di avere, comunque, nel Mercato relazioni commerciali con le persone sospese o espulse.

Contro i provvedimenti del Coordinatore Tecnico del Mercato è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda entro dieci giorni dalla sua comunicazione. I provvedimenti adottati dall'Azienda sono definitivi.

La sottoposizione a procedimento penale opera automaticamente la sospensione sino all'esito del giudizio.

TABELLA DELLE AMMENDE

INFRAZIONI ALLA VIABILITÀ' INTERNA (divieto di sosta e di parcheggio, intralcio al traffico, limiti di velocità, ecc..)	€ 25
ACCESSO DEI COMMERCianti AI POSTEGGI DI VENDITA PRIMA DELL'ORARIO DELLE CONTRATTAZIONI	€ 25
SOTTRAZIONE PRODOTTI POSTI IN VENDITA PRESSO IL MERCATO	Minimo € 5 Massimo € 51